



COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Vittorio Emanuele II, 8 – 62020 RIPE SAN GINESIO

Codice Fiscale e P.iva 00267220432

Tel. e Fax: +39 0733 500102 – 500374

comune.ripesanginesio.mc@legalmail.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 37 Data 03-04-23

Oggetto: Convenzione con il comune di Gualdo per l'utilizzo di dipendente comunale ai sensi del comma 557 dell'art. 1 della legge n. 311/2004 e dell'art. 23 del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie locali sottoscritto in data 16.11.2022

L'anno duemilaventitre, il giorno tre del mese di aprile alle ore 14:00, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

TEODORI PAOLO	SINDACO	P
GASPARRINI PIERINO	VICE SINDACO	P
VIOLA TIZIANA	ASSESSORE	P

Presenti n. 3

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Signor Bisello Roberta
Il Presidente Signor TEODORI PAOLO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 23 del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie locali sottoscritto in data 16.11.2022 il quale dispone:

1. *Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.*

2. *Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.*

3. *La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL.*

4. *Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL.* 5. *Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:*

- *l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;*

- *l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;*

- *al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziato presso ciascun ente. . La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000.*

7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL. 8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018.

RILEVATO che l'utilizzazione di personale di altri enti locali ai sensi dell'art. 23 del menzionato CCNL, diversamente da altre forme di utilizzo aventi analoghe finalità non pare, *stricto iure*, assimilabile in via generale ad un'assunzione in senso tecnico, neppure nella forma a tempo parziale (cfr. ex multis Corte dei Conti-Sezione Calabria-deliberazione n. 398/2010);

RICHIAMATE:

- la Circolare 9 aprile 2020, n. 4545 del Ministero dell'Interno- Dipartimento per gli Affari interni e territoriali avente ad oggetto "Art. 16-ter, commi 9 e 10, del DL. n. 162/2019, convertito nella Legge n. 8/2020, Nuova disciplina del Vice-Segretario comunale", con cui sono stati forniti agli Enti Locali gli indirizzi interpretativi necessari ad assicurare una uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel D.L. n. 162/2019, consentendo la nomina e revoca del Vice Segretario in ragione dell'attuale carenza della figura del Segretario, in particolare operando un confronto con la norma a regime, ovvero l'art. 15 c. 3 del DPR n. 465/1997, ed approfondendo le peculiarità delle nuove previsioni e i casi in cui sia possibile per gli enti sotto i 5.000 abitanti e per gli enti associati che non superino complessivamente i 10.000 abitanti;
- la legge 13 gennaio 2023, n. 6 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (cd. Aiuti quater"), che prevede, tra l'altro, all'articolo 14-sexies, la proroga al 31 dicembre 2023 delle disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale *già* contenute nell'art. 16 ter, commi 7 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2020, n. 8 stabilendo altresì che "*i relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla scadenza naturale*".

PREMESSO che:

- Il Comune di Gualdo, con nota acquisita al prot. al n. 2064 del 03/04/2023, al fine di garantire la continuità delle funzioni di segreteria, ha chiesto autorizzazione all'utilizzo condiviso, ex art. 23 del CCNL Enti Locali 2019-2021 del Funzionario Amministrativo ex cat. Giuridica D, dott. Pacioni Andrea, avendo la necessità di procedere alla individuazione e nomina di un Vice Segretario idoneo a svolgere le funzioni vicarie di segretario comunale ai sensi dell'art. 16 ter commi 9-10 del d.l. n. 162/2019, convertito nella L. n. 8/2020, successivamente prorogato dal D.L. 18/11/2022 n. 176, convertito nella L. n. 6/2023;
- Il comma 124 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 prevede che "*al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali*

per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza”;

- Il comma 557 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 prevede inoltre che *“i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”;*

VISTO lo schema di convenzione condiviso tra le parti, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", mediante il quale sono stati disciplinati i termini necessari all'instaurazione del rapporto di che trattasi e, nello specifico: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, oltre a ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

PRESO ATTO del consenso espresso in merito dal dipendente Pacioni Andrea;

RITENUTA propria la competenza in ordine all'adozione dell'atto *de quo*, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante Convenzione, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà e unicità del rapporto di lavoro;

VISTI gli articoli 7, comma 6, e 53, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

ATTESO che il presente provvedimento non comporta nuove o maggiori spese, ma al contrario risparmi nella spesa del personale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, espresso dal Segretario Comunale, in vece del responsabile che si astiene in quanto l’atto lo riguarda direttamente;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, rag. Bettucci Luca;

Con voti favorevoli, unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare l’utilizzo da parte del Comune di Gualdo del dipendente comunale dott. Pacioni Andrea, Funzionario di categoria D1, ai sensi di quanto previsto dal comma 557 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 nonché dell’art. 23 del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie locali sottoscritto in data 16.11.2022;

3. di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di Gualdo per l'utilizzo in convenzione e a tempo parziale del suddetto dipendente;

4. di dare atto che la convenzione avrà decorrenza dal 15 aprile 2023 e fino al 31/12/2023, della relativa convenzione, e prevede la ripartizione degli oneri finanziari tra i due Enti e tutti gli aspetti utili a regolare il corretto utilizzo del dipendente.

Inoltre la Giunta Comunale, riscontrati i motivi di necessità ed urgenza, con separata votazione favorevole, unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

All. A)

SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART.23 DEL CCNL ENTI LOCALI 16.11.2022 ED ART. 1 – COMMA 124 DELLA L.145/2018 PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI N.1 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.

Premesso che:

- L'art. 23 del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie locali sottoscritto in data 16.11.2022 dispone:

“1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall’ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’ente di utilizzazione.

3. La contrattazione collettiva integrativa dell’ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell’art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL.

4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell’art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL. 5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all’art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell’utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall’art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l’ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- l’ente, l’Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l’utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l’ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all’art. 17, comma 2; per finalità di

cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziato presso ciascun ente. . La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL. 8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018.

- La Legge 30/12/2018 n.145 (legge di bilancio per l'anno 2019) il cui art.1, al comma 124, dispone: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore....”*;
- al Comune di Gualdo, che intende avvalersi di personale in servizio presso il Comune di Ripe San Ginesio, fanno carico le forme di incentivazione, anche economiche, che saranno stabilite e quantificate, nel rispetto del citato art. 23 del CCNL del 16.11.2022 e di quanto sarà indicato nel relativo CCDI;
- questa “prima forma di collaborazione” tra il Comune di RIPE SAN GINESIO ed il comune di GUALDO riguarderà solo l'attribuzione delle funzioni vicarie di Segretario del Comune di Gualdo, classe 4^a, ai sensi dell'art. 16 ter commi 9-10 del d.l. n. 162/2019, convertito nella L. n. 8/2020, successivamente prorogato dal D.L. 18/11/2022 n. 176, convertito nella L. n. 6/2023, previa autorizzazione da acquisire da parte della competente Prefettura;
- è stato acquisito il consenso del dipendente interessato;

Richiamata la Deliberazione di Giunta del Comune di RIPE SAN GINESIO n. ___ del _____ e la Deliberazione di Giunta del Comune di GUALDO n. ___ del _____ dichiarate entrambe immediatamente eseguibili, con le quali è stata approvata la presente convenzione per l'utilizzo congiunto del Vicesegretario del Comune di Ripe San Ginesio Dott. Pacioni Andrea.

Dato atto che la convenzione di cui all'art. 23 del CCNL Enti locali del 16.11.2022 deve necessariamente definire alcuni aspetti, quali il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto del lavoratore;

Tutto ciò premesso:

TRA

Il Sig. Teodori Paolo, nato a Sarnano (MC) il 29/05/1965, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Ripe San Ginesio (provincia di Macerata), Piazza Vittorio Emanuele II n. 8 – 62020 RIPE SAN GINESIO - C.F./P.IVA 00267220432 in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce in esecuzione della delibera di Giunta n. ___ del ____, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

E

Il sig. Zavaglini Giovanni nato a Gualdo il 24.02.1950, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Gualdo, con sede a Gualdo (Mc) – Viale Vittorio Veneto n.4 P.IVA 00287090435, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione della Giunta Comunale n.... del ... domiciliato per la sua carica presso la Sede;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità della convenzione

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti conseguendo un'economica gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie connesse alla gestione del personale in convenzione.

Art. 2- Oggetto della convenzione

Oggetto della convenzione è la gestione dell'utilizzo congiunto, a tempo parziale, da parte del Comune di Ripe San Ginesio e del Comune di Gualdo del Dott. Pacioni Andrea, dipendente a tempo indeterminato pieno del Comune di Ripe San Ginesio, per l'attribuzione delle funzioni vicarie di Segretario del Comune di Gualdo, classe 4[^], ai sensi dell'art. 16 ter commi 9-10 del d.l. n. 162/2019, convertito nella L. n. 8/2020, successivamente prorogato dal D.L. 18/11/2022 n. 176, convertito nella L. n. 6/2023, previa autorizzazione da acquisire da parte della competente Prefettura.

Art. 3 – Modalità di utilizzo congiunto a tempo parziale del dipendente

L'utilizzo congiunto delle prestazioni lavorative del dipendente Dott. Pacioni Andrea, sarà articolato, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo, di 36 ore settimanali, nel seguente modo:

- n. 32 ore settimanali saranno prestate a favore del Comune di Ripe San Ginesio;
- n. 4 ore settimanali saranno prestate a favore del Comune di Gualdo in orario di lavoro d'obbligo;

secondo un'articolazione che sarà concordata direttamente tra i due Enti, sentito il lavoratore.

Le due Amministrazioni organizzano il personale utilizzato congiuntamente, nell'ambito del tempo sopra determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative. I giorni e l'orario di presenza settimanale presso i due Enti sono stabilite con la presente convenzione e potranno subire variazioni in ragione delle esigenze organizzative e del servizio, previo accordo, anche informale tra i due Enti e comunque nel rispetto del debito orario settimanale dovuto, sentito il

lavoratore.

Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, oggetto della presente convenzione, è gestito dal Comune di Ripe San Ginesio, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore, Comune di Gualdo.

La presenza in servizio del lavoratore sarà accertata presso i due Enti con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale dipendente.

Il Comune di Ripe San Ginesio si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Gualdo le assenze per malattia e per cause analoghe e si impegna, altresì, a concordare preventivamente con il competente Settore di riferimento dell'Ente l'assegnazione di ferie e permessi.

Art. 4– Attività formative

L'esercizio del diritto alla formazione ed all'aggiornamento da parte del dipendente dovrà tener conto delle esigenze di servizio e del tempo di assegnazione presso i due Enti secondo la presente convenzione e, conseguentemente, le giornate di partecipazione a tali corsi e gli eventuali relativi costi saranno sostenuti dall'Ente interessato alla partecipazione del dipendente agli stessi.

Art. 5 – Ripartizione degli oneri finanziari ed accessori

Il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante al dipendente utilizzato congiuntamente dal Comune di Ripe San Ginesio e dal Comune di Gualdo, sarà ripartito tra gli Enti convenzionati in misura proporzionata al riparto delle prestazioni lavorative e, quindi:

- n. 32 ore settimanali saranno prestate a favore del Comune di Ripe San Ginesio;
- n. 4 ore settimanali saranno prestate a favore del Comune di Gualdo di in orario di lavoro d'obbligo;

Le competenze economiche derivanti dall'unitario rapporto di lavoro saranno erogate in via anticipata dal Comune di Ripe San Ginesio, in quanto titolare del rapporto stesso, con rimborso della quota parte a carico del Comune di Gualdo, dietro presentazione di apposita rendicontazione, da parte dell'Ente titolare del rapporto di lavoro.

Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti

indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL, a cui provvederà direttamente l'ente utilizzatore.

Art. 6 - Forme di consultazione tra gli Enti in convenzione

Gli Enti convenzionati attivano forme di informazione, consultazione e condivisione, in relazione al personale le cui prestazioni lavorative sono utilizzate congiuntamente a tempo parziale, per l'applicazione degli istituti contrattuali.

Art.7 – Integrazione della convenzione

Se esigenze funzionali od operative rendessero necessario intervenire sui contenuti essenziali della presente convenzione, il Comune di Ripe San Ginesio ed il Comune di Gualdo interverranno con atti integrativi. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa che possono essere gestite

autonomamente dai due Enti.

Art.8 – Disposizione generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti locali.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa.

È esclusa la clausola arbitrale.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Gualdo lì, _____

Il Comune di Ripe San Ginesio

Il Sindaco – Paolo Teodori

Il Comune di Gualdo

Il Sindaco – Giovanni Zavaglini

Per accettazione del Dipendente

Dott. Pacioni Andrea

PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO:
"Convenzione con il comune di Gualdo per l'utilizzo di dipendente comunale ai sensi del comma 557 dell'art. 1 della legge n. 311/2004 e dell'art. 23 del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie locali sottoscritto in data 16.11.2022"

VISTO:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.gvo 18.08.2000 n. 267, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica.

Data 03-04-2023

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
F.to Dott.Bisello Roberta

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to TEODORI PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Bisello Roberta

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 05-04-23

IL RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
li, 05-04-23 f.to dott Pacioni Andrea

=====

La presente é copia conforme all'originale.
Ripe San Ginesio li

IL RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
dott. Pacioni Andrea

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il 05-04-23
[] non essendo pervenute richieste di invio al controllo.
[] non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione.

IL RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
f.to dott Pacioni Andrea

=====